

CONVENZIONE- PER LA COSTITUZIONE DELLE CONFERENZE D'AMBITO DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI TRA LE PROVINCE DI BIELLA NOVARA VERBANO-CUSIO-OSSOLA E VERCELLI

- Art. 1. (Oggetto e finalità)
- Art. 2. (Territorio di competenza e Aree territoriali omogenee)
- Art. 3. (Conferenza d'Ambito: funzioni e sede)
- Art. 4. (Conferenza d'Ambito: composizione)
- Art. 5. (Conferenza d'Ambito: Quote di rappresentatività)
- Art. 6. (Conferenza d'Ambito: funzionamento)
- Art. 7. (Conferenza d'Ambito: Presidente)
- Art. 8. (Assemblea delle aree territoriali omogenee: competenze)
- Art. 9. (Obblighi e garanzie)
- Art. 10. (Pubblicità degli atti deliberativi)
- Art. 11. (Patrimonio e rapporti finanziari)
- Art. 12. (Successione e altri rapporti patrimoniali)
- Art. 13. (Modifiche della Convenzione)
- Art. 14. (Durata e scioglimento)
- Art. 15. (Disposizioni finali)

Premesso che

- la Regione Piemonte con la legge regionale 24 maggio 2012, n. 7 recante "Disposizioni in materia di servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti" ha dettato, in attuazione della normativa nazionale di settore, nuove norme in materia di organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani secondo principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, nonché di leale collaborazione tra gli Enti locali;
- l'articolo 3 della legge regionale 7/2012 prevede per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani la suddivisione del territorio piemontese in quattro ambiti territoriali ottimali individuando i relativi confini ed i Comuni in essi ricadenti in relazione ai confini amministrativi delle Province di riferimento;
- la stessa legge regionale ha scelto come forma di cooperazione tra gli Enti locali ricadenti nel medesimo ambito territoriale ottimale la convenzione di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- ai sensi dell'articolo 14 della l.r. 7/2012 la convenzione istitutiva delle Conferenze d'ambito è approvata dalle Giunte provinciali, nonché dai Comuni attraverso le assemblee dei consorzi di bacino istituiti ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge regionale 24 ottobre 2002, n. 24, recante norme in materia di rifiuti;
- che la convenzione approvata secondo le predette modalità è sottoscritta dai Presidenti delle Province e dai Presidenti dei consorzi di bacino di cui alla l.r. 24/2002, nonché ratificata dai Consigli comunali e provinciali entro 120 giorni dalla data di stipulazione;
- al fine di garantire un tempestivo avvio della Conferenza d'Ambito si conferma l'articolazione territoriale secondo gli attuali Consorzi di Bacino ricompresi nell'Ambito territoriale ottimale di BIELLA,NOVARA,VERBANO-CUSIO-OSSOLA E VERCELLI di cui all'articolo 3 della l.r. 7/2012, rinviando a separati provvedimenti l'eventuale modifica o l'istituzione di aree territoriali omogenee, qualora venga richiesto dai sindaci rappresentanti la maggioranza della popolazione interessata dall'area in oggetto e risponda ai principi di efficienza, efficacia ed economicità dei servizi relativi ai conferimenti separati, alla raccolta differenziata, alla raccolta e al trasporto dei rifiuti residuali indifferenziati e alle strutture a servizio della raccolta differenziata;

Tutto ciò premesso

- vista la convenzione-tipo approvata dalla Giunta regionale con deliberazione n. **60-5113 del 18 dicembre 2012** ai sensi dell'articolo 30 del d.lgs. 267/2000 e dell'articolo 14 della l.r. 7/2012;

- vista la deliberazione della Giunta regionale n. **60-5113** del **18 dicembre 2012** con la quale sono stati forniti gli indirizzi relativi all'eventuale articolazione degli ambiti territoriali ottimali nelle aree territoriali omogenee di cui all'articolo 3, comma 3 della l.r. 7/2012;
- visti i provvedimenti deliberativi di approvazione della/delle Giunta/e provinciale/i e delle assemblee dei consorzi di bacino ricompresi nell'Ambito territoriale ottimale di **BIELLA,NOVARA,VERBANO-CUSIO-OSSOLA E VERCELLI** di cui all'articolo 3 della l.r. 7/2012;

TRA

Le Province di Biella, Novara, Verbano Cusio Ossola, Vercelli e i Comuni di cui all'Allegato 1 attraverso le Associazioni d'ambito e i Consorzi di bacino di appartenenza istituiti ai sensi della legge regionale 24 ottobre 2002, n. 24 e ss.mm., si stipula la seguente

CONVENZIONE

Art. 1 (Oggetto e finalità)

1. Gli Enti locali richiamati in premessa stipulano la presente convenzione per lo svolgimento in forma associata delle seguenti funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, di seguito denominato servizio:

- a) specificazione della domanda di servizio, intesa quale individuazione della quantità e della qualità di rifiuti da raccogliere e avviare a recupero o smaltimento e, in generale, del livello qualitativo globale dei servizi da garantire agli utenti;
- b) elaborazione, approvazione e aggiornamento del relativo piano d'ambito, finalizzato alla realizzazione degli impianti e all'acquisizione delle attività e delle dotazioni necessarie all'erogazione del servizio;
- c) determinazione dei livelli di imposizione tariffaria, finalizzazione e destinazione dei proventi tariffari e definizione del piano finanziario relativo al piano d'ambito;
- d) definizione del modello organizzativo e individuazione delle modalità di produzione del servizio;
- e) affidamento del servizio, conseguente alla individuazione della sua modalità di produzione;
- f) controllo operativo, tecnico e gestionale sull'erogazione del servizio.

2. Ai fini di cui al comma 1 è istituita la Conferenza dell'Ambito territoriale ottimale delle Province di **BIELLA,NOVARA,VERBANO-CUSIO-OSSOLA E VERCELLI**, di seguito denominata Conferenza d'Ambito, che esercita le funzioni di cui al comma 1, così come meglio specificate all'articolo 3, in nome e per conto di tutti gli Enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale.

Art. 2 (Territorio di competenza e Aree territoriali omogenee)

1. Ai sensi dell'articolo 5 della l.r. 7/2012 la Conferenza d'ambito esercita le funzioni di cui alla presente convenzione con riferimento all'intero territorio dell'Ambito territoriale delle Province di **BIELLA, NOVARA, VERBANO-CUSIO-OSSOLA E VERCELLI**.

2. L'ambito territoriale è articolato nelle aree omogenee costituenti gli ex Consorzi di Bacino delle Province di **BIELLA, NOVARA, VERBANO-CUSIO-OSSOLA E VERCELLI** come elencate e cartograficamente rappresentate all'Allegato 2 della presente convenzione ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b) e comma 3, e all'articolo 8.

Art. 3 (Conferenza d'Ambito: funzioni e sede)

1. La Conferenza d'ambito esercita le funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, assicurando il rispetto dei principi di efficienza, efficacia, economicità e sostenibilità e di separazione delle funzioni amministrative di organizzazione e di controllo da quelle di erogazione dei servizi.

2. In particolare, la Conferenza d'ambito:

- a) approva il piano d'ambito e il relativo programma di attuazione degli investimenti;
- b) definisce il modello organizzativo e individua le forme di gestione del servizio;
- c) definisce i contenuti delle convenzioni di regolazione dei rapporti tra la Conferenza d'ambito e i soggetti gestori del servizio;

d) determina le tariffe del servizio ove previsto da disposizioni di legge e definisce i criteri di assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani, con facoltà di provvedere, su richiesta dei Comuni interessati, alla elaborazione e definizione degli importi dovuti dalle utenze .

e) definisce la struttura organizzativa dei propri uffici;

f) approva le modifiche della convenzione che disciplina la forma di cooperazione tra gli enti locali, con le procedure e maggioranze qualificate definite dalla stessa.

3. La Conferenza d'ambito inoltre:

a) approva il proprio regolamento di funzionamento;

b) approva il proprio bilancio annuale e pluriennale di previsione, le relative variazioni e il rendiconto consuntivo;

c) approva gli indirizzi fondamentali cui devono attenersi gli uffici nello svolgimento delle attività;

d) propone agli Enti locali convenzionati eventuali modificazioni in ordine al numero o ai confini delle aree territoriali omogenee di cui all'Allegato 2 della presente convenzione;

e) approva ogni 5 anni la revisione delle quote di rappresentatività di cui all'Allegato 3 della presente convenzione;

f) approva le convenzioni con i consorzi di filiera nell'ambito degli accordi quadro ANCI – CONAI e incamera i proventi derivanti dall'avvio a recupero degli imballaggi da conteggiare in favore degli utenti di ciascun Comune in misura corrispondente ai quantitativi raccolti nel medesimo.

4. La Conferenza d'ambito per l'esercizio delle sue funzioni si avvale di una apposita struttura organizzativa quale ufficio comune degli enti convenzionati ai sensi dell'articolo 30 comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), che opera prioritariamente con il personale trasferito dai disciolti Consorzi ed eventuale personale distaccato dagli enti partecipanti.

5. Alla struttura organizzativa di cui al comma 4, compete:

a) la predisposizione degli atti della Conferenza d'ambito, nonché l'effettuazione delle ricognizioni, delle indagini e di ogni altra attività a ciò finalizzata;

b) l'esecuzione delle deliberazioni della Conferenza d'ambito ed in particolare del programma degli interventi e l'acquisizione delle attività e delle dotazioni necessarie per l'erogazione dei servizi;

c) il compimento degli atti necessari all'affidamento della gestione dei servizi, compresa la stipula del contratto di servizio con i gestori;

d) il controllo operativo, tecnico e gestionale sull'erogazione dei servizi, finalizzato alla verifica del corretto adempimento degli obblighi a carico del gestore;

e) la riscossione del tributo ove previsto da disposizioni di legge;

f) il supporto alle Assemblee delle aree territoriali omogenee;

g) ogni altra attività attribuita dalla Conferenza d'ambito in quanto funzionale all'espletamento della propria attività.

6. Ai fini del controllo di cui alla lettera d) del comma 5, gli uffici della Conferenza d'ambito intervengono tempestivamente per garantire l'adempimento da parte del gestore del servizio. A tal fine hanno facoltà di accesso agli impianti e alle infrastrutture del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, anche nelle fasi di costruzione.

7. La sede della Conferenza d'ambito verrà stabilita con apposito atto entro i termini di cui all'art 14, comma 7, della legge regionale 7/2012; in via transitoria è costituita presso la sede della Provincia di Novara.

9. La struttura organizzativa, per una più efficace azione e funzionalità, potrà essere articolata attraverso uffici dislocati nei territori provinciali, da definire in sede di approvazione del regolamento.

Art. 4 (Conferenza d'Ambito: composizione)

1. La Conferenza d'Ambito è formata:

a) dai **Presidenti delle Province di Biella, Novara, Verbano Cusio Ossola, Vercelli;**

b) da n. 5 rappresentanti dei Sindaci dei Comuni appartenenti alle aree territoriali omogenee di cui all'Allegato 1; in fase di prima costituzione ne fanno parte i Presidenti degli ex Consorzi di Bacino o loro delegati.

2) I Presidenti delle Province di Biella, Novara, Verbano Cusio Ossola, Vercelli e i rappresentanti delle aree territoriali omogenee durano in carica quali componenti della Conferenza fino allo scadere del loro mandato elettorale.

3. I rappresentanti delle aree territoriali omogenee sono eletti dall'Assemblea dei Sindaci dei Comuni appartenenti alle aree stesse secondo quote di rappresentatività determinate in proporzione alle popolazioni residenti e alle superfici dei rispettivi territori.

4. Ogni componente esprime nella Conferenza un voto di peso proporzionale alla quota di rappresentatività stabilita ai sensi dell'articolo 5.

5. Ciascun componente della Conferenza d'ambito, escluso il Presidente, può delegare altri in propria sostituzione, secondo le disposizioni dello statuto dell'ente di appartenenza per quanto riguarda le Province e secondo quanto determinato dalle Assemblee delle aree territoriali omogenee ai sensi dell'articolo 8 comma 4 per quanto riguarda i Comuni.

Art. 5 (Conferenza d'Ambito: Quote di rappresentatività)*

1. Le quote di rappresentatività alla Conferenza d'ambito e dei conseguenti diritti di voto, così come riportate nell'Allegato 3, sono poste:

- per il 50% in capo ai Comuni e suddivise tra i medesimi in proporzione per il **80 %** alla popolazione residente e per il restante **20 %** in proporzione alla superficie dei rispettivi territori;
- per il 50% in capo **alle Amministrazioni Provinciali di Biella, Novara, Verbano Cusio Ossola, Vercelli** suddivise tra le medesime in parti uguali.

2. Le quote di rappresentatività sono aggiornate dalla Conferenza d'ambito tenuto conto delle variazioni intervenute nella popolazione residente ovvero nel territorio di riferimento, mediante una revisione da effettuare ogni 5 anni senza effetti retroattivi e Comunicata ad ogni Ente partecipante.

Art. 6 (Conferenza d'Ambito: funzionamento)

1. La Conferenza si riunisce almeno due volte all'anno per l'approvazione dei programmi e dei bilanci preventivi e consuntivi ed ogni volta che si renda necessario per la deliberazione di argomenti attinenti alle proprie funzioni.

2. La Conferenza è convocata dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta di un numero di componenti che rappresenti almeno il **20 %** delle quote di rappresentatività.

3. La Conferenza è regolarmente costituita con l'intervento di tanti componenti che rappresentino in prima convocazione almeno i due terzi sia delle quote di rappresentatività sia dei componenti della conferenza stessa e in seconda convocazione almeno il **51% sia delle quote che dei componenti.**

4. La Conferenza delibera a maggioranza assoluta delle quote di rappresentatività; delibera altresì a maggioranza qualificata di **due terzi** delle quote di rappresentatività sulle seguenti materie:

- a) elezione del Presidente e del Vice Presidente;
- b) approvazione del piano d'ambito;

c) determinazione delle tariffe.

5. In materia di modifica delle aree territoriali omogenee il quorum richiesto per la costituzione della Conferenza è dei tre quarti delle quote di rappresentatività e dei componenti. La Conferenza delibera a maggioranza qualificata dei tre quarti delle quote di rappresentatività.

6. La Conferenza d'Ambito, individua i posti in pianta organica e li copre prioritariamente mediante personale proveniente dagli ex Consorzi sciolti o messo a disposizione dagli Enti associati. Nell'atto generale d'organizzazione vengono indicati i posti in pianta organica, il personale in rapporto di servizio dell'Autorità, l'utilizzazione di locali e di attrezzature, nonché il valore del rimborso spese ai singoli enti.

Art. 7 (Conferenza d'Ambito: Presidente)

1. La Conferenza d'ambito elegge, con separate votazioni, il Presidente ed il Vice Presidente fra i suoi componenti.

2. Il Presidente ha funzioni di rappresentanza della Conferenza d'ambito, convoca e presiede la Conferenza medesima.

3. Il Presidente dura in carica per tutto il periodo del mandato elettorale e può essere revocato con deliberazione della Conferenza con la stessa maggioranza prevista per la sua nomina, su proposta di un numero di componenti della Conferenza che rappresentino almeno il 35 % delle quote di rappresentatività.

Art. 8 (Assemblea delle aree territoriali omogenee)

1. I Sindaci dei Comuni appartenenti a ciascuna area territoriale omogenea, così come individuata nell'Allegato 2, riuniti in assemblea nominano il proprio rappresentante nella Conferenza d'ambito.

2. La nomina avviene con maggioranza qualificata dei **due terzi** dei Sindaci che rappresentino almeno il 50% delle quote di rappresentatività dell'area territoriale omogenea così come specificate nell'Allegato 2.

3. La prima riunione per la nomina del rappresentante nella Conferenza è convocata, su invito della Provincia, dal Sindaco del Comune con la maggior quota di partecipazione, è presieduta dallo stesso e si tiene nel suo Comune entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito.

4. L'Assemblea dell'area territoriale omogenea approva un proprio regolamento di funzionamento nel quale siano previste, fra l'altro, le modalità di revoca del rappresentante nella Conferenza d'ambito.

5. Il rappresentante dell'area territoriale omogenea provvede a consultare i Sindaci dei Comuni appartenenti alla medesima in ordine alle deliberazioni più rilevanti della Conferenza d'ambito nelle forme stabilite dal regolamento di funzionamento di cui al comma 4. In particolare provvede a consultare preventivamente gli stessi Enti Locali almeno sulle seguenti deliberazioni:

- a) approvazione del piano d'ambito;
- b) approvazione del programma di attuazione delle infrastrutture e degli investimenti;
- c) determinazione delle tariffe del servizio;
- d) definizione delle modalità di affidamento delle gestioni;
- e) proposte di modifica delle aree omogenee;
- f) proposte di modifica della presente Convenzione.

6. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 3 e dell'articolo 6, comma 5 della l.r. 7/2012 all'Assemblea di cui al presente articolo, integrata dal Presidente o Assessore delegato della Provincia competente per territorio, sono altresì attribuite le funzioni di:

- a) espressione di un parere preventivo, obbligatorio e vincolante limitatamente alle previsioni del piano d'ambito in materia di conferimenti separati, raccolta differenziata, raccolta e trasporto dei rifiuti residuali indifferenziati relativi all'area territoriale omogenea di riferimento;
- b) verifica del regolare svolgimento delle attività di cui alla lettera a) durante tutta la durata della gestione con facoltà, esaminate e valutate le criticità rilevate dagli uffici della conferenza d'ambito o segnalate da singoli Comuni, di proporre alla Conferenza d'ambito proposte di ottimizzazione dei servizi.¹

Art. 9 (Obblighi e garanzie)

1. Gli Enti convenzionati sono tenuti a rispettare e ad adeguarsi alle deliberazioni della Conferenza d'ambito ed in particolare alle previsioni del piano d'ambito.
2. Agli Enti Locali partecipanti è garantita un'esauriente informazione in merito al funzionamento e ai programmi della Conferenza d'ambito, nonché idonee forme di consultazione e la facoltà di sottoporre all'Autorità proposte e pareri su situazioni e interventi.

Art. 10 (Pubblicità degli atti deliberativi)

1. Le deliberazioni della Conferenza sono pubblicate per quindici giorni sull'albo pretorio telematico dalla stessa istituito e restano in libera consultazione in apposite raccolte annuali presso il proprio sito Web. L'organizzazione e l'attività dell'Ato è soggetta alle regole di pubblicità e trasparenza di cui alla normativa vigente.

Art. 11 (Patrimonio e rapporti finanziari)

1. Il patrimonio della Conferenza è costituito dai beni attribuiti e identificati a seguito degli adempimenti di cui all'articolo 14, comma 7 della l.r. 7/2012, nonché dalle successive acquisizioni e trasferimenti.
2. Ove non conferiti in proprietà alla Conferenza, i beni immobili, i beni mobili registrati e i beni mobili necessari allo svolgimento delle funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani appartenenti agli Enti convenzionati sono messi a disposizione della Conferenza d'ambito, che li utilizza per lo svolgimento delle proprie funzioni.
3. Ove la Conferenza d'Ambito non possa finanziare le spese necessarie al suo funzionamento con le entrate proprie, con l'approvazione del bilancio i costi residui sono ripartiti tra i Comuni associati in misura proporzionale alle quote di rappresentatività, con pagamento, a trimestre anticipato, di una quota pari a un quarto della somma dovuta ed iscritta a bilancio.

Art. 12 (Successione e altri rapporti patrimoniali)

1. La Conferenza d'ambito succede nei rapporti giuridici attivi e passivi relativi alle funzioni d'ambito e di bacino di cui alla l.r. 24/2002 in essere con il personale in servizio presso i consorzi di bacino e le Associazioni d'ambito alla data del 31.12.2012 e con soggetti terzi (diritti, doveri, potestà, contratti, oneri, ecc), risultanti dal piano di ricognizione di cui all'articolo 14, comma 4 della l.r. 7/2012, approvato secondo le modalità stabilite dal comma 7 dello stesso articolo.
2. A tal fine la Conferenza d'ambito, entro novanta giorni dalla stipulazione della presente convenzione, approva, con la maggioranza qualificata dei tre quarti delle quote di rappresentatività, la proposta di conferimento delle posizioni relative al personale e dei rapporti attivi e passivi di cui alla ricognizione prevista dall'articolo 14, comma 4 della l.r. 7/2012.

3. Dalla data di conferimento del personale e delle strutture la Conferenza d'Ambito subentra di diritto nei rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresi quelli relativi al personale in servizio.

Art. 13 (Modifiche della Convenzione)

1. Eventuali modifiche della presente Convenzione potranno essere proposte dalla Conferenza d'ambito o dagli Enti locali partecipanti in numero tale da rappresentare almeno un terzo delle quote di rappresentatività cui all'Allegato 3.
2. Le modifiche sono approvate da almeno tre quarti delle quote di rappresentatività della Conferenza e ratificate dai Consigli degli Enti locali che costituiscono la Conferenza d'ambito.

Art. 14 (Durata e scioglimento)

1. La presente Convenzione ha durata di venti anni a decorrere dalla sottoscrizione, fermo restando il vincolo di cooperazione obbligatoria previsto dalla legge.
2. In attuazione del vincolo di cooperazione obbligatoria previsto dalla legge, ovvero per propria scelta, la Convenzione può essere prorogata per uguale periodo, con deliberazione assunta prima della scadenza e secondo le maggioranze indicate per la modifica della Convenzione.

Art. 15 (Disposizioni finali)

1. La prima riunione della Conferenza è convocata entro trenta giorni dalla stipulazione della presente convenzione dal Presidente della Provincia di Novara ed è presieduta dal componente più anziano sino alla elezione del Presidente della Conferenza.
2. Il presente atto, è esente da bollo ai sensi dell'articolo 16, Tab. B, del d.p.r. 26 aprile 1972, n. 642.
3. Al presente atto si allegano per farne parte integrante e sostanziale i sotto elencati documenti, tutti in copia conforme agli originali:
 - a) Allegato 1. Elenco degli enti convenzionati;
 - b) Allegato 2. Individuazione delle aree territoriali omogenee;
 - c) Allegato 3. Quote di rappresentanza degli enti convenzionati.